

N. R.G.N.R.

N. R.G.TRIB.



Tribunale di Bergamo

DIBATTIMENTO PENALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

nel processo a carico di D'Antoni Giuseppe, Lania Giorgio Pugliese Massimo

imputati come in atti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visti gli artt. 157 del Codice Penale e 529 del Codice di Procedura Penale,

dichiara non doversi procedere nei confronti, Lania Giorgio, Pugliese Massimo in ordine al reato ascritto limitatamente alla posizione Bertuletti Giorgio perché estinto per prescrizione

Visti gli art 533, 535 cpp

applicato l'aumento di pena di cui all'art 589 u.c cp

dichiara

D'Antoni Giuseppe responsabile dei reati ascritti per l'effetto lo condanna alla pena complessiva di anni tre di reclusione

Dichiara Lania Giorgio responsabile dei reati ascritti e per l'effetto lo condanna alla pena complessiva di anni due mesi 6 di reclusione

Dichiara Pugliese Massimo responsabile dei reati ascritti e lo condanna alla pena di anni due mesi 4 di reclusione

Oltre al pagamento delle spese processuali cui ciascuno ha dato causa

Visti gli art 1 e segg L.241/2006, dichiara condonata la pena inflitta a D'Antoni Giuseppe nella misura di mesi 8 di reclusione in relazione ai reati in danno di Volpato, Daminelli ,Milani, Baccalà ,Lecchi ,Agazzi, Colombo e Bertola

Dichiara condonata la pena applicata a Lania nella misura di mesi 5 di reclusione in relazione ai reati in danno di Murru, Franzoni, Procino, Agazzi, Colombo

Dichiara altresì condonata la pena inflitta a Pugliese nella misura di mesi 3 di reclusione in relazione ai reati in danno di Murru, Franzoni Colombo

Visti gli art 535, 539,540 , 541 cpp

condanna gli imputati in solido fra loro al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili Fim Cisl e Fiom CGL che si liquidano in via definitiva in euro 35.000 per ciascuna di dette parti civili ; oltre alle spese di costituzione, rappresentanza e difesa delle predette parti civili, che si liquidano quanto alla Fim Cisl in euro 10.000 ; quanto Fiom CGL in euro 6700 come da richiesta .

Condanna gli imputati -in solido fra loro - al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dal reato alle parti civili Bronco Assunta ,Donizzetti Marilina , Donizzetti Michela e Donizzetti Corrado e Donizzetti Matteo da liquidarsi in separato giudizio e li condanna altresì al pagamento in favore di ciascuna delle parti civili di euro 90.000. Segue la condanna degli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa di dette parti civili che si liquidano complessivamente in euro 12.000 oltre ad accessori di legge .

Condanna altresì gli imputati in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dal reato alla Parte Civile Colombo Mario da liquidarsi in separato giudizio e li condanna in solido fra loro al pagamento di provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 90.000 oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della Parte Civile che si liquidano in euro 10.000

Condanna D'Antoni Giuseppe al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dal reato alla Parte Civile Milani Sergio, Milani Walter Milani Camillo danni da liquidarsi in separato giudizio e lo condanna altresì al pagamento di provvisionale immediatamente esecutiva nei confronti di ciascuna di dette parti civili pari ad euro 90.000 oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della Parte Civile che si liquidano in euro 12.000

Condanna altresì D'Antoni Giuseppe al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dal reato alla Parte Civile Maffeis Rosa, Daminelli Roberto , Daminelli Luigi da liquidarsi in separato giudizio e lo condanna altresì al pagamento di provvisionale immediatamente esecutiva nei confronti di ciascuna di dette parti civili pari ad euro 90.000 oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della Parte Civile che si liquidano in euro 12.000

Stante la complessità della motivazione , s'indica ai sensi dell'art.544, III co. c.p.p.si ~~indica~~ in gg 60 il termine per il deposito

Ciò premesso va osservato che questo processo come lamentato altresì dal Pubblico Ministero ha sofferto di carenze di indagine ma soprattutto appare sulla base degli atti e per i motivi che verranno esposti nella sentenza, che siano emerse ragioni per ritenere sussista a carico dei legali rappresentanti della Dalmine spa non allo stato identificati ma identificabili, intesi sia come componenti di organi collegiali che come organi uni- personali , succedutisi nel tempo con riferimento all'epoca dei fatti trattati in questo processo, la responsabilità in concorso fra loro e con gli odierni imputati per i reati oggi giudicati ; per tali motivi ordina la trasmissione al Pubblico Ministero in sede di copia del presente dispositivo e della motivazione della sentenza nonché di copia degli atti affinché valuti l'esercizio della azione penale nei confronti di detti soggetti per i medesimi reati nonché per diversi ed ulteriori ipotizzabili.

Bergamo 7-10-2011

il Presidente

Dott AURELIA DEL GAUDIO